COMUNE DI LANUVIO
Medaglia d'argento al Merito Civile
Provincia di Roma
P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI RADIO BASE DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE, DIGITALI MOBILI E SIMILARI

Elaborazione Ufficio Pianificazione Urbanistica Geom. Alberto Bernardi

Consulente Arch. Stefano Stella

Legenda

Siti ed aree sensibili all'istallazione dell'impianto

Centro abitato

A Edificio comunale e Centro anziani
B Scuola materna comunale
C Scuola elementare comunale
D Centro giovanile "Don Bosco"
E Villa Sforza Cesarini - Ludoteca
F Centro diurno diversamente abili
G RSA
H Asilo nido
I Centro storico
L Scuola media
M Nuova scuola materna/elementare
N Scuola materna "Operaie di Gesù"
O Centro anziani
P Scuola elementare
Q Scuola media – Farmacia
R Scuola e centro sociale

Siti ed aree idonee per l'istallazione dell'impianto

1 Parcheggio cimitero
2 Campo polivalente

Repertorio cartografico di riferimento

Scala 1 : 2785

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI RADIO BASE DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE, DIGITALI MOBILI E SIMILARI

INDICE

Premessa

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Regime autorizzatorio

Art. 3 – Termini

Art. 4 – Coordinamento delle istallazioni

Art. 5 – Criteri di localizzazione

Art. 6 – Monitoraggio del territorio

Art. 7 – Risanamento degli impianti

Art. 8 – Disposizioni finali e Sanzioni

PREMESSA

Il Comune di Lanuvio, antecedentemente alla emanazione del D. Lgs. 259/2003, nota come legge Gasparri, che esautorava i Comune dalla possibilità di coordinare e gestire la collocazione sul territorio degli impianti base per la telefonia mobile, aveva provveduto approvare in , in conformità all'art. 8, sesto comma, della legge 22/02/2001, n. 36, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 07/05/2003, un Regolamento comunale per la disciplina delle istallazioni radio base per la telefonia mobile.

A seguito di varie Sentenze emesse in proposito dalla giurisprudenza, nonché delle nuove tecnologie attualmente in uso nell'ambito della telefonia mobile, il comune intende procedere ad una regolamentazione della materia sulla base della normativa vigente.

In base all'art. 8, comma 6, della Legge n. 367/2001, il Comune adotterà un regolamento per la programmazione della localizzazione degli impianti di telefonia, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici.

A tal fine, si è provveduto mediante la concertazione con i gestori degli impianti, ad elaborare una mappa dei siti nei quali inserire le varie proposte di localizzazione, le zone con soggetti meritevoli di tutela, le aree di proprietà comunale.

La predisposizione finale del "piano di rete" sarà quindi il risultato di una concertazione fra le volontà di salvaguardia dei cittadini all'esposizione dei campi elettromagnetici come imposto dalla normativa vigente e la necessità di diffusione di segnali efficaci.

Questa bozza di regolamento intende impostare regole irrinunciabili per una corretta formulazione dei principi che regolamentano la dislocazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali mobili e similari.

In sintesi sarà evidenziato:

1. Il rispetto delle normative nazionali (Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001, D Lgs. 259/2003 "codice delle comunicazioni elettroniche" soprattutto per quanto riguarda i limiti

di esposizione, i valori di cautela e gli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, applicativo della citata Legge);

2. La tutela della popolazione all'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici;

3. L'ottimizzazione del servizio di telefonia cellulare a vantaggio degli utenti, nel rispetto delle concessioni Ministeriali rilasciate dallo Stato e delle Direttive dell'Unione Europea sulla "qualità globale del servizio " GSM e UMTS integrato.

4. La valutazione preventiva dei programmi annuali dei gestori (anche per l'UMTS e l'LMDS), anche attraverso pareri tecnici rilasciato dall'Autorità di controllo (ARPAS e/o AUSL tramite il PMP competente);

5. Il coordinamento delle richieste dei gestori per ridurre l'impatto ambientale e minimizzare l'esposizione della popolazione attraverso l'utilizzazione della stessa struttura per più impianti e più gestori (principio del co-siting) e mediante l'uso di tecnologie di minima potenza (es. microcelle);

6. L'autorizzazione preventiva della collocazione degli impianti mobili il cui carattere di temporaneità deve essere rispettato;

7. La comunicazione preventiva, da parte dei gestori, di ogni modifica agli impianti esistenti (es. potenziamento dell'impianto, aggiunta di nuove installazioni o apparati, ecc.) da subordinare alle necessarie autorizzazioni;

8. Il monitoraggio generale e preventivo e controlli sistematici e periodici delle emissioni, da attuarsi su tutto il territorio comunale ad opera dell'ARPA e/o da parte dei tecnici del Comune e la pubblicazione dei relativi dati;

9. Il catasto dagli impianti esistenti (comprese microcelle), da rendere noto alla cittadinanza;

10. Il risanamento di tutti gli impianti che risultassero incompatibili con il principio di minimizzazione del rischio, saranno immediatamente delocalizzati e/o ridotta la loro potenza, come previsto dalla normativa.

ARTICOLO 1.

FINALITA'

Il presente regolamento, nelle more delle vigenti normative statati e delle direttive CEE, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Lanuvio al fine di :

a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

c) concertare un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra i diversi gestori.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti per telefonia mobile, di Telecomunicazione e Radiotelevisione. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazioni elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 4300 GHz, di seguito denominati "impianti".

L'installazione e la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici deve essere autorizzata dal Comune di Lanuvio, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. Lgs 01/08/03 n. 259.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L. 36/2001.

ARTICOLO 2

REGIME AUTORIZZATORIO

L'installazione o la modifica delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 87 del Decreto Legislativo 1° Agosto 2003, n. 259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

Le istanze di autorizzazione, anche per gli impianti a carattere temporaneo, dovranno essere conformi ai modelli A e B di cui all'Allegato 13, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni Ambientali e Culturali di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché le norme a tutela degli interessi idrogeologici, archeologici e sismici.

Di conseguenza, nel caso di impianti ricadenti in aree assoggettate a vincolo ambientale e paesaggistico-culturale o ad altri regimi vincolistici, dovrà essere acquisito il relativo parere da parte del rispettivo Ente preposto alla tutela del vincolo.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'installazione ex art. 87 D. Lgs. 259/2003, da redigersi in bollo, deve essere inoltrata all'ufficio tecnico comunale Settore Edilizia Privata del Comune di Lanuvio, nonché all'ARPA Lazio, per una valutazione preliminare ed espressione di un parere tecnico preventivo motivato.

ARTICOLO 3

TERMINI

L'installazione o la modifica di impianti di telefonia cellulare, nei termini di cui all'art. 876, commi 1 e 9, del D. Lgs. 2003, n. 259, viene autorizzata dal Comune, previo accertamento da parte dell'ARPA Lazio della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

ARTICOLO 4

COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico o territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, in rapporto alla concreta ubicazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale, in accordo con gli operatori del settore favorisce soluzioni che prevedano:

a. l’adozione di particolari accorgimenti tecnici o schermature, idonei a neutralizzare in tutto o in parte l’impatto delle onde elettromagnetiche.

b. La minimizzazione dell’impatto visivo dal punto di vista estetico ambientale.

c. L’adozione di impianti aventi consistenza di “microcelle” ed aventi quindi limitata potenza di emissione, all’interno di zone residenziali e ovunque sia prevista la presenza di persone per un temp9 superiore alle quattro ore.

d. L’ubicazione presso aree e strutture comunali.

Per gli impianti da realizzare su edifici o aree di proprietà del Comune si procederà alla stipula di un’apposita convenzione che preveda, in capo al gestore, i seguenti obblighi:

a. manutenzione e conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze;

b. rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi in caso di cessazione dell’esercizio dell’impianto.

Con carenza biennale, i gestori dovranno provvedere ad inviare al Comune un nuovo piano di rete del territorio comunale di antenne e ripetitori di telefonia mobile, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 5

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Per l’installazione degli impianti valgono i seguenti criteri generali di localizzazione:

a) costituiscono **“aree e siti maggiormente idonei all’installazione degli impianti”** le zone industriali, i campi sportivi, aree cimiteriali, le torri piezometriche, parcheggi pubblici posti al di fuori dei centri urbani perimetrali ai sensi del Codice della strada, oltre alle aree agricole del territorio. In queste aree deve essere privilegiata l’installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale;

b) sono **“aree sensibili”** le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo come gli asili nido e le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, i parchi e le aree di particolare sensibilità. In corrispondenza di queste aree, salvo comunque assicurare l’interesse nazionale ad una capillare distribuzione del servizio e nel rispetto dei limiti delle

radiofrequenze fissati dalla normativa statale, non è consentita l'installazione di nuovi impianti radioelettrici e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti degli impianti esistenti.

c) Sono **"aree di attenzione"** le zone del territorio comunale caratterizzate da rilevante densità abitativa così come individuate dalla perimetrazione allegata al presente regolamento, ovvero da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati dall'ARPA Lazio. In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

Per area si intende l'ingombro planimetrico complessivo del fabbricato e del terreno di pertinenza.

A maggior dettaglio, le aree sensibili e quella dei siti maggiormente idonei alla istallazione degli impianti, si rimanda alla cartografia ed agli elenchi allegati.

Al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'esposizione della popolazione, è fatto obbligo di utilizzo del principio di " co-siting " e l'uso di tecnologie di minima potenza.

In ogni caso sono da escludere dalla localizzazione, le aree immediatamente prossime ad ambienti di lavoro e/o comunque di sosta permanenti da persone per un tempo superiore ad ore 4 (quattro), oltre alle abitazioni civili. Sono altresì da escludersi, per motivi legati a fattori turistici e paesaggistici, le aree di particolare pregio storico ed archeologico.

ARTICOLO 6

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. 28.03.2002 (modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il campo elettromagnetico prodotto dagli impianti come autorizzati ai sensi del presente regolamento, in collaborazione con l'ARPA Lazio e/o con strutture qualificate riconosciute con personale comunale, effettuerà rilevazioni costanti su tutto il territorio comunale, almeno con cadenza semestrale; inoltre monitorerà costantemente la sorgente di emissione in prossimità delle abitazioni più vicine all'impianto.

I dati derivanti da tale attività verranno inseriti nel catasto comunale degli impianti e dei livelli di esposizione.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno annuale, effettuati dall'ARPA Lazio, su richiesta degli uffici comunali.

Tale controllo deve essere finalizzato a verificar e il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale. Tutti i dati verranno resi pubblici con frequenza annuale.

I dati delle misure fornite e validati da ARPA Lazio, devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune di Lanuvio anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

ARTICOLO 7

RISANAMENTO IMPIANTI

Tutti gli impianti che risultassero incompatibili con il principio di minimizzazione del rischio saranno risanati con delocalizzazione immediata o con la riduzione della potenza come previsto dalla normativa vigente.

In considerazione della durata temporale dell'autorizzazione ministeriali all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esser aree libere o edifici, il richiedente avrà l'obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro due (2) mesi dalla scadenza dell'autorizzazione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. L'obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità dell'autorizzazione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Il presente regolamento potrà essere soggetto a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.

Entra in vigore con decorrenza dall'approvazione del presente atto da parte del Consiglio comunale. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e per ogni altra violazione si applicano le sanzioni stabilite dalle vigenti normative statali e regionali.

Elaborazione Ufficio Pianificazione Urbanistica Geom. Alberto Bernardi
Consulente Arch. Stefano Stella